

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 5.2.2020

INFORMATIVA N. 2/2020

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) Principali novità

INDICE

- 1. Principali novità in materia fiscale e agevolativa pag. 2*
- 2. Principali novità in materia di lavoro e previdenza pag. 8*

1 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.</p> <p>Spese sostenute per lavoro dipendente</p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoro accessorio;• lavoratori dipendenti e collaboratori;• utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;• somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari. <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p>
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro);• 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). <p>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 6% del costo;• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 15% del costo;• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Interventi agevolati La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: <ul style="list-style-type: none">• sola pulitura;• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). Assenza di limite massimo di spesa Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. Ripartizione La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili". A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile	A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri, il pagamento deve avvenire mediante: <ul style="list-style-type: none">• bonifico bancario o postale;• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità La disposizione non si applica: <ul style="list-style-type: none">• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo	Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, alcune detrazioni spettano: <ul style="list-style-type: none">• per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;• per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">• spese veterinarie;• spese universitarie;• spese per la pratica sportiva dei ragazzi. <p>Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none">• gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);• le spese sanitarie. <p>Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none">• del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi;• dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni". (23/2011).
Cedolare secca	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10% L'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta è prevista esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati, né i terreni edificabili).</p>
IUC e TASI - Abolizione	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
"Nuova" IMU	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il presupposto impositivo;• i soggetti passivi;• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);• immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%. <p>Liquidazione dell'IMU</p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla quota di possesso;• ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. <p>Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giorno di trasferimento del possesso;• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">• la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;• la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Modalità di versamento</p> <p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modello F24;• l'apposito bollettino postale; <p>Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile	Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021	Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: <ul style="list-style-type: none">• conservatori di musica;• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508;• scuole di musica iscritte nei registri regionali;• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Limite massimo di reddito e di spesa La detrazione spetta: <ul style="list-style-type: none">• ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;• per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;• anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Canone unico - Istituzione dal 2021	Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà: <ul style="list-style-type: none">• la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);• il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);• l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,• il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Agevolazione contributiva per l'apprendistato di primo livello	Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di "primo livello" stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%: <ul style="list-style-type: none">• ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;• per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none">• assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;• o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato; nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Proroga dell'opzione donna	<p>Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;• un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del c.d. "bonus bebè"	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;• corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;• esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del c.d. "bonus asili nido"	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;• 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.

Studio Gorini s.r.l.